



Istituto Comprensivo "G. CARDUCCI"
Tel. 035/ 562193 - Fax 035/563241
Viale Natale Betelli, 17 - 24044 Dalmine (BG)
Codice Fiscale: 95 20 668 01 67 - Codice Univoco: UF051V
Sito Internet: <http://www.iccarducci.edu.it>
E-mail bgic8ac00v@istruzione.it - bgic8ac00v@pec.istruzione.it

Circolare n° 8/DS

Dalmine, 7 settembre 2021

Ai docenti
Al personale ATA
p.c. DSGA

**OGGETTO: Protocollo per sicurezza COVID-19 anno scolastico 2021/22:
prime indicazioni**

Fu chiesto a Franco Basaglia:
"Che cosa farebbe se il black-out capitasse improvvisamente a casa sua?"
Rispose:
*"Accetterei il buio e organizzerei la situazione.
Mi metterei cioè a fare insieme con altri un'attività giusta per il buio".*

Gentili Docenti, DSGA e Personale ATA,

Inizia un nuovo anno scolastico ma l'emergenza sanitaria legata alla pandemia da COVID-19 non è ancora terminata.
Il Decreto Legge n. 111/2021 all'art.1, 1, comma 1,

"... al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica"

dispone che, sull'intero territorio nazionale e per l'intero anno scolastico 2021/2022, i servizi educativi e scolastici *"siano svolti in presenza"*. Tale previsione si fonda sulla progressione della campagna vaccinale e sul *"bisogno"* di scuola e di relazione educativa dei nostri studenti, come peraltro rappresentato dal CTS nel verbale n. 34 del 12 luglio 2021.

Nel nostro istituto le lezioni riprenderanno in presenza il giorno 6 settembre, per la scuola dell'infanzia, e il giorno 13 settembre per primaria e secondaria ma, anche per il corrente anno scolastico, la necessità di rispettare le regole sanitarie, fissate dal Comitato Tecnico Scientifico e dagli Organi di Governo, ci impone delle limitazioni necessarie per tutelare la nostra salute e quella di tutta la Comunità scolastica.

Anche per il corrente anno scolastico ognuno di noi sarà chiamato a dare il meglio della propria professionalità per costruire relazioni didattiche ed educative in contesti e situazioni nuovi ed imprevedibili. Ai nostri studenti dovranno essere indirizzati tutti i nostri sforzi per garantire il loro successo formativo.

Anche per questo nuovo anno scolastico ci sarà bisogno di competenza, flessibilità e capacità di adattamento. Ci sarà bisogno di pazienza e spirito di collaborazione.

Rivolgo nuovamente a tutti Voi l'invito a sostenere la Dirigenza, lo Staff, i Colleghi e tutta l'Organizzazione scolastica, amministrativi e collaboratori, perché la Scuola è fatta soprattutto di relazioni, emozioni, responsabilità e sentimenti positivi.

Colgo l'occasione per porgere a tutti il mio saluto ed un arrivederci a future occasioni di incontro!!!.

**BUONA RIPARTENZA
Buon anno Scolastico!
Pierpaolo Maini**

PS. Si allegano le prime indicazioni importanti per la sicurezza anti COVID.

NOTA: tenere copie carteece nei plessi

PRIME INDICAZIONI PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID -19

Sul sito del Ministero dell'Istruzione è possibile reperire tutta la normativa pubblicata per contrastare il diffondersi dell'epidemia da COVID-19 relativamente all'anno scolastico 2021-22. I materiali sono visibili a questo indirizzo, a cui si rimanda per la consultazione e per gli aggiornamenti:

<https://www.istruzione.it/iotornoascuola/>

IL PROTOCOLLO PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/22 (Prot. 21 del 14/08/2021)

Il protocollo ed il piano scuola 2021/22 riprendono le misure principali dello scorso anno, che qui si riportano in sintesi:

1. MISURE GENERALI e PRECONDIZIONI PER L'ACCESSO A SCUOLA

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione, che seguano la logica della precauzione ed attuino le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

In particolare, si ricorda:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
- l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- l'obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto.

La precondizione per la presenza nelle scuole di bambini, genitori o adulti accompagnatori e di tutto il personale a vario titolo operante è:

- l'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C;
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

Negli istituti scolastici di ogni ordine e grado all'ingresso NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea di alunni e personale. Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa, come richiamato.

2. "CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19" PER TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO

Il DL 111 del 6 agosto 2021 prevede L'obbligo, **dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), del possesso della "certificazione verde COVID-19" per tutto il personale scolastico.**

La certificazione verde "costituisce una ulteriore misura di sicurezza" (Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi) ed è rilasciata nei seguenti casi:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;

- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Per i soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche, che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata, è prevista, in luogo della "certificazione verde COVID-19", una certificazione di esenzione dalla vaccinazione. Tale certificazione è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali (a riguardo si rimanda alla circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 del Ministero della Salute).

Il DL 111 del 6 agosto 2021 prevede inoltre **l'obbligo, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021** (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), **di esibire la "certificazione verde COVID-19" al dirigente scolastico o ad un suo delegato**. Nel rispetto della normativa sulla Privacy, si precisa che la registrazione dell'avvenuto controllo verrà effettuata con un atto interno del dirigente scolastico recante l'elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato.

Si ricorda che, ai sensi del comma 2 dell'art. 9-TER della legge 87/2021, introdotto dal comma 6, dell'art. 1 del DL 111/2021, **la violazione del dovere di possesso e di esibizione della "certificazione verde COVID-19", oltre ad essere sanzionata in via amministrativa, è considerata assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato**. Il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo.

3. DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE

È necessario assicurare la pulizia giornaliera e l'igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato.

Per la sanificazione ordinaria di strutture non sanitarie (modalità e prodotti) si rimanda a quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020.

Nel piano di pulizia occorre includere almeno:

- gli ambienti di lavoro e le aule;
- le palestre;
- le aree comuni;
- i servizi igienici e gli spogliatoi;
- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;
- materiale didattico e ludico;
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).

In tal senso, le istituzioni scolastiche provvederanno a:

- assicurare **quotidianamente**, accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia previste dal Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, nonché dal Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020;
- utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dal Rapporto ISS COVID-19, n. 12/2021, nonché dall'allegato 1 del Documento CTS del 28 maggio 2020;
- garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. **Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno**, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;
- sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari, etc.) destinati all'uso degli alunni. È richiesta particolare attenzione alle modalità di sanificazione degli ambienti della scuola dell'Infanzia.
- le tastiere dei distributori automatici vanno disinfettate, alla fine di ogni intervallo e alla fine delle lezioni e della giornata.

- i telefoni e i citofoni ad uso comune vanno disinfettate dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata con i detergenti spray disponibili.
- le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico sono disinfettate alla fine di ogni lezione di un gruppo classe.
- le tastiere e i mouse dei computer a disposizione degli insegnanti sono disinfettati solo al termine delle lezioni, ma vanno utilizzati o con i guanti in lattice monouso o con disinfezione delle mani da parte dell'utilizzatore prima e dopo l'uso
- gli attrezzi della palestra, gli strumenti musicali ed ogni altro dispositivo di uso comune tra le classi (notebook, robot, materiale scientifico, libri, CD, ecc.) vanno igienizzati dopo l'uso di ogni gruppo classe

In accordo con l'ente locale, la pulizia e l'igienizzazione della palestra al termine dell'orario di lezioni è a carico dell'Istituto con utilizza dell'apposito atomizzatore, che verrà fornito in ogni plesso dall'ente locale, con corso per l'utilizzo.

A carico delle società sportive resta a pulizia e l'igienizzazione della palestra al termine del loro utilizzo.

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.

Qualora vengano usati prodotti disinfettanti, e qualora la struttura educativa ospiti bambini al di sotto dei 6 anni, si raccomanda di fare seguire alla disinfezione anche la fase di risciacquo soprattutto per gli oggetti, come i giocattoli, che potrebbero essere portati in bocca dai bambini.

Maggiori informazioni sulle procedure sono disponibili nel rapporto COVID ISS 12/2021 Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19.

4. INDICAZIONI SPECIFICHE PER PULIZIA E SANIFICAZIONE

Estratto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22/05/2020. "Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento"

	DEFINIZIONE	AZIONE
PULIZIA	Processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall'interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Regolamento (CE) 648/2004.	<ul style="list-style-type: none"> • Pulire, come azione primaria, la superficie o l'oggetto con acqua e sapone. • Sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;
SANIFICAZIONE	Insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l'attività di pulizia e di disinfezione	<ul style="list-style-type: none"> • Disinfettare se necessario utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati evitando di mescolare insieme candeggina o altri prodotti per la pulizia e la disinfezione. • Sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.

Nella sanificazione si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell'acqua, pulsanti dell'ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc.

- La maggior parte delle superfici e degli oggetti necessita solo di una normale pulizia ordinaria.
- Interruttori della luce e maniglie delle porte o altre superfici e oggetti frequentemente toccati dovranno essere puliti e disinfettati utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati dal Ministero della salute per ridurre ulteriormente il rischio della presenza di germi su tali superfici e oggetti. (Maniglie delle porte, interruttori della luce, postazioni di lavoro, telefoni, tastiere e mouse, servizi igienici, rubinetti e lavandini, maniglie della pompa di benzina, schermi tattili.)
- Ogni azienda o struttura avrà superfici e oggetti diversi che vengono spesso toccati da più persone. Disinfettare adeguatamente queste superfici e questi oggetti.

Pertanto:

1. Pulire, come azione primaria, la superficie o l'oggetto con acqua e sapone.
2. Disinfettare se necessario utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati evitando di mescolare insieme candeggina o altri prodotti per la pulizia e la disinfezione.

Le seguenti indicazioni possono aiutare a scegliere i disinfettanti appropriati sulla base del tipo di materiale dell'oggetto/superficie; si raccomanda di seguire le raccomandazioni del produttore in merito a eventuali pericoli aggiuntivi e di tenere tutti i disinfettanti fuori dalla portata dei bambini:

- a) materiale duro e non poroso oggetti in vetro, metallo o plastica:
 - preliminarmente detergere con acqua e sapone;
 - utilizzare idonei DPI per applicare in modo sicuro il disinfettante;
 - utilizzare prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati;
- b) materiale morbido e poroso o oggetti come moquette, tappeti o sedute:

i materiali morbidi e porosi non sono generalmente facili da disinfettare come le superfici dure e non porose. I materiali morbidi e porosi che non vengono frequentemente toccati devono essere puliti o lavati, seguendo le indicazioni sull'etichetta dell'articolo, utilizzando la temperatura dell'acqua più calda possibile in base alle caratteristiche del materiale. Per gli eventuali arredi come poltrone, sedie e panche, se non è possibile rimuoverle, si può procedere alla loro copertura con teli rimovibili monouso o lavabili.

Principi attivi per la disinfezione delle superfici suggeriti da Organismi nazionali e internazionali e derivanti dai Presidi Medico Chirurgici attualmente autorizzati

Superficie	Detergente
Superfici in pietra, metalliche o in vetro escluso il legno	Detergente neutro e disinfettante virucida - sodio ipoclorito 0,1 % o etanolo (alcol etilico) al 70% o altra concentrazione, purché sia specificato virucida
Superfici in legno	Detergente neutro e disinfettante virucida (contro i virus) a base di etanolo (70%) o ammoni quaternari (es. cloruro di benzalconio; cloruro di didecil dimetil ammonio - DDAC)
Servizi	Pulizia con detergente e disinfezione con disinfettante a base di sodio ipoclorito almeno allo 0.1% sodio ipoclorito
Tessili (es. cotone, lino)	Lavaggio con acqua calda (70°C-90°C) e normale detersivo per bucato; <i>in alternativa:</i> lavaggio a bassa temperatura con candeggina o altri prodotti disinfettanti per il bucato

5. DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

E' obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l'utilizzo di mascherina.

Tutto il personale è tenuto all'utilizzo corretto di DPI. I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai documenti del CTS per le diverse attività svolte all'interno delle istituzioni scolastiche e in base alle fasce di età dei soggetti coinvolti.

Non è possibile utilizzare mascherine FP2 o FP3 con valvola.

Studenti

A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli studenti è la mascherina di tipo chirurgico.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, viene stabilito che "è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive".

Le indicazioni per gli alunni di età compresa tra sei e undici anni sono le stesse degli altri studenti di età maggiore, mentre non è previsto l'uso delle mascherine per i bambini sotto i sei anni di età, vista l'età degli alunni e la loro necessità di movimento.

Personale della scuola

Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la mascherina chirurgica.

Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si prevede l'utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione, si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dal medico.

Al riguardo, si precisa, tra l'altro, che è prevista la fornitura di mascherine monouso trasparenti a uso medico di tipo speciale, che saranno destinate agli studenti con disabilità uditiva e al resto della classe, compagni e docenti.

6. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA MISURA DEL DISTANZIAMENTO

Si prevede il rispetto di una distanza interpersonale **di almeno un metro** (sia in posizione statica che dinamica) qualora logisticamente possibile e si mantiene anche nelle zone bianche la **distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del docente**.

Con riferimento ai servizi educativi dell'infanzia, non essendo sempre possibile garantire l'adozione di alcune misure di prevenzione (quali il distanziamento e l'uso di mascherine), è raccomandata una didattica a gruppi stabili.

7. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI

L'accesso agli spazi comuni deve essere contingentato, con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza.

L'utilizzo delle aule dedicate al personale docente (cd aule professori) è consentito nel rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall'autorità sanitaria locale. Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e snack, il Dirigente scolastico indicherà le modalità di utilizzo, al fine di evitare il rischio di assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico.

Anche l'utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è consentito nel rispetto delle ordinarie prescrizioni di igienizzazione personale e degli ambienti mensa e di distanziamento fisico, eventualmente prevedendo, ove necessario, anche l'erogazione dei pasti per fasce orarie differenziate. L'ingresso e l'uscita dovranno essere organizzati in modo ordinato e a misura della disponibilità di posti e vanno predisposte stazioni di lavaggio delle mani all'ingresso e all'uscita (dispenser e/o bagni).

Per ciò che concerne le misure atte a garantire la somministrazione dei pasti, il personale servente è obbligato ad utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Il servizio può essere erogato nelle forme usuali, senza necessariamente ricorrere all'impiego di stoviglie monouso.

8. DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AERAZIONE DEGLI SPAZI

Garantire un buon ricambio dell'aria con mezzi naturali o meccanici in tutti gli ambienti e aule scolastiche è fondamentale.

In linea generale, al fine di diluire/ridurre le concentrazioni di inquinanti specifici (es. COV, PM10, odori, batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi, ecc.), di CO2, di umidità relativa presenti nell'aria e, conseguentemente, di contenere il rischio di esposizione e contaminazione

al virus per alunni e personale della scuola (docente e non docente), **è opportuno mantenere, per quanto possibile, un costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor all'interno degli ambienti e delle aule scolastiche.**

Si rileva che ulteriori approfondimenti specifici sono stati resi disponibili dall'ISS con i Rapporti ISS COVID-19 n. 11/2021 e n. 12/2021.

9. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL DISTANZIAMENTO IN AULA E IN PALESTRA

Il CTS ha ribadito che «il distanziamento fisico (inteso come 1 metro fra le rime buccali degli alunni), rimane un punto di primaria importanza nelle azioni di prevenzione...»:

Per questo nelle aule, sono stati posizionati e segnati le posizioni dei banchi sia la capienza dell'aula in termini di il numero massimo di alunni.

La distanza tra il docente nella "zona cattedra" e l'alunno nel banco più prossimo deve essere di 2 metri lineari.

Per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie e di programmate attività didattiche, ove possibile e compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche, occorre privilegiarne lo svolgimento all'aperto, valorizzando lo spazio esterno quale occasione alternativa di apprendimento.

Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all'aperto, il CTS non prevede in zona bianca l'uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti, salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è raccomandata l'adeguata aerazione dei locali.

Per lo svolgimento dell'attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il CTS distingue in base al "colore" con cui vengono identificati i territori in relazione alla diffusione del contagio.

In particolare, nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali. In zona gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale.

10. USO DEI LOCALI ESTERNI ALL'ISTITUTO SCOLASTICO E UTILIZZO DEI LOCALI SCOLASTICI DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI

Qualora le attività didattiche siano realizzate in locali esterni all'Istituto Scolastico, gli Enti locali e/o i titolari della locazione, devono certificare l'idoneità, in termini di sicurezza, di detti locali. Con specifica convenzione devono essere definite le responsabilità delle pulizie e della sorveglianza di detti locali e dei piani di sicurezza.

Con riferimento alla possibilità di consentire l'utilizzo dei locali scolastici, come le palestre, da parte di soggetti esterni, le precauzioni prevedono di limitare l'utilizzo dei locali della scuola esclusivamente per la realizzazione di attività didattiche.

In caso di utilizzo da parte di soggetti esterni, considerabile solo in zona bianca, dovrà essere assicurato il rispetto delle disposizioni previste dal decreto n. 111/2021, nonché un'adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. Tale limitazione risulta più stringente in caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (ad esempio, in zona arancione).

Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato nell'allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico.

E' obbligatorio il rispetto di tali misure.

11. DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO, USCITA, PERCORSI INTERNI DEGLI ALUNNI

Si invitano i docenti e ATA a consultare gli allegati al piano di ripartenza dell'Istituto per le indicazioni specifiche, a seguire la segnaletica e consultare Referente di Plesso, ASPP e RSPP per chiarimenti o ulteriori specificazioni.

12. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO

In caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente.

Inoltre, con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto previsto dalle disposizioni delle Autorità sanitarie e da ultimo dalla circolare del Ministero della salute n. 36254 dell'11 agosto 2021 avente ad oggetto "Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS - CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta".

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria contenute nel Documento tecnico, aggiornamento del 22 giugno 2020., alla sezione "Misure di controllo territoriale" che, in coerenza con quanto già individuato nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda), ha individuato la procedura da adottare nel contesto scolastico.

Per il docente o ATA che gestirà il caso, il CTS indica che è sufficiente mantenere il distanziamento di almeno 1 metro ed utilizzare la mascherina chirurgica. Anche lo studente o il lavoratore sospetto dovrà indossare la mascherina chirurgica.

Con specifico riferimento agli strumenti di contenimento del virus Sars-Cov2 adottati dall'istituto si segnala che nella scuola è prevista la figura di un referente COVID-19 che svolge un ruolo di interfaccia con il dipartimento di prevenzione e possa creare una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio.

13. PULIZIA IN CASO DI CASO CONFERMATO DI COVID

Negli ambienti scolastici dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate: a causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzati.

Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detersivo neutro.

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI: filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso e seguire le misure per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione).

Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detersivo. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, aggiungere il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio.

14. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER IL PERSONALE ATA

Per il personale ATA che gestirà un caso sospetto da COVID, il CTS indica che è sufficiente mantenere il distanziamento di almeno 1 metro ed utilizzare la mascherina chirurgica. Anche lo studente o il lavoratore sospetto dovrà indossare la mascherina chirurgica.

Tale mascherina dovrà essere utilizzata anche nel ricevere visitatori esterni.

Non è possibile utilizzare mascherine FP2 o FP3 con valvola.

I collaboratori scolastici impegnati nelle attività di pulizia e detersione dovranno usare guanti adeguati per i prodotti chimici usati, potrebbero essere necessari DPI specifici in base al prodotto usato.

Il personale amministrativo nelle attività di ricevimento front office dovrà utilizzare la mascherina chirurgica. Nella gestione del cartaceo il CTS non ritiene necessario l'utilizzo di spray idroalcolico.

15. INGRESSO DI VISITATORI E/O ESTERNI

Va ridotto l'accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste nel Regolamento di istituto e/o nell'apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico, sentiti l'RSPP di istituto e il medico competente ed ispirato ai seguenti criteri di massima:

- ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
- limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;
- regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;
- misurazione della temperatura
- differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura;
- predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare;
- pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi;
- accesso alla struttura attraverso l'accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l'uso della mascherina durante tutta la permanenza all'interno della struttura.

16. PROCEDURA DA ATTUARE PER LA REGISTRAZIONE DEI VISITATORI E L'UTILIZZO DEI TERMOSCANNER

L'acquisizione di informazioni sugli eventuali sintomi da COVID-19 delle persone che accedono a scuola attraverso la rilevazione della temperatura corporea costituisce una delle misure più efficaci per evitare l'accesso di soggetti sintomatici e prevenire possibili contatti a rischio.

Modalità operative

L'identificazione della persona e la misurazione della sua temperatura corporea avvengono solo qualora sia necessario l'accesso alla scuola.

In questo caso il collaboratore scolastico fa compilare il modulo apposito al visitatore che contiene l'informativa scritta sul trattamento dei dati personali.

Il collaboratore riporterà i dati sul registro degli accessi del plesso. Tale registro dovrà essere alla vista solo del personale incaricato.

I dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti" di una persona risultata positiva al COVID-19).

La rilevazione della temperatura corporea all'accesso di una persona a scuola viene effettuata con misurazione a distanza (mediante termoscanner), a cura di un collaboratore scolastico che deve indossare la mascherina chirurgica. Il visitatore dovrà indossare la mascherina

Nel caso in cui venga rilevata una temperatura corporea compresa tra 37,6 °C e 37,9 °C verrà effettuata una seconda misurazione di verifica. Se la temperatura corporea supera i 37,5 °C anche alla seconda misurazione e per temperature corporee dai 38 °C in su:

- alla persona non può essere consentito l'accesso a scuola;
- verrà invitata ad allontanarsi da scuola immediatamente ed a comunicare al suo medico la temperatura rilevata;
- in caso di malessere, sarà portata nella sala di isolamento e dotata di mascherina chirurgica se già non la indossa e si chiameranno i referenti ATS per chiedere informazioni sul da farsi.
- dovranno essere igienizzati locali, oggetti toccati dal visitatore (maniglie, porte, sedute, ecc.)

15. FORMAZIONE SULLA SICUREZZA ANTI COVID-19

Saranno previsti incontri di informazione/formazione sulle misure anti covid-19.

16. LAVORATORI FRAGILI

Il medico competente collabora nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19. In particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute.

Nell'interesse della salute pubblica e in considerazione dell'attuale stato di emergenza sanitaria, tutti lavoratori che presentano situazioni di particolare fragilità, che li collocano nelle c.d. categorie a rischio, dovranno informare **il medico competente** della situazione di fragilità.

Al medico competente andranno indicati: dati anagrafici; recapito telefonico; sede di lavoro; di essere dipendente della Scuola; mansione svolta, situazioni di fragilità. I dipendenti dovranno altresì inviare al Medico Competente la documentazione sanitaria che certifichi le patologie da cui sono affetti, emessa non oltre gli ultimi 6 mesi.

Si ricorda che il medico competente collabora con il datore di lavoro ed RLS (Rappresentante dei lavoratori alla sicurezza) e segnalerà al Datore di Lavoro le accertate situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti.

La scuola provvederà alla loro tutela, nel rispetto della privacy.